

Rep. \_\_\_\_\_

Prot. \_\_\_\_\_

**CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SCUOLA DELL'INFANZIA  
TRA IL COMUNE DI ALTISSIMO (VI)  
E SCUOLA MATERNA DI ALTISSIMO (VI)  
anni 2012 – 2015**

L'anno duemiladodici (2012), addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Altissimo (VI), nella residenza comunale:

**TRA il Comune di Altissimo (VI)**, Via Roma 1 (c.f. 00519170245), che interviene nel presente atto a mezzo della Sig.ra Monica Elena Mingardi, Responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del T.U. 18.08.2000 n. 267 e dello Statuto Comunale, esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse del Comune medesimo, con riferimento a quanto approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, nel prosieguo denominato Comune;

**e (ente gestore) la Parrocchia San Nicola di Altissimo (VI)**, che interviene nel presente atto a mezzo del Moderatore dell'Unità Pastorale Alta Valle del Chiampo don Mariano Ciesa, il quale dichiara di agire in qualità di legale rappresentante della Scuola dell'Infanzia Maria Immacolata sita in questo Comune in Via Roma 21. (c.f. 81002880243 e P.IVA 02695930244), nel prosieguo denominata Scuola;

**PREMESSO CHE**

- è stato stipulato il protocollo d'intesa il 28.06.2006 tra L'A.N.C.I. (Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia) Sezione del Veneto e la F.I.S.M. (Federazione Italia Scuole Materne) del Veneto;
- la legge 28.3.2003 n. 53 ha dettato le norme generali sull'istruzione e sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione;
- la legge 10.03.2000, n. 62 contiene le norme sulla parità scolastica;
- la legge regionale del Veneto 13 aprile 2001, n. 11 all'art. 138 bis disciplina la "Competenza dei Comuni per il funzionamento delle scuole materne non statali";
- la legge regionale del Veneto 3 aprile 1980, n. 23 disciplina la concessione dei contributi per il funzionamento della scuola dell'infanzia non statale;

- l'Amministrazione Comunale riconosce il ruolo fondamentale della scuola dell'infanzia paritaria di Altissimo come risorsa irrinunciabile e momento fondamentale di formazione dei minori in affiancamento alla famiglia nell'educazione integrale del bambino;
- è obiettivo dell'Amministrazione promuovere e sostenere la qualità della programmazione pedagogica e il contenimento dei costi di gestione della scuola dell'infanzia paritaria di Altissimo;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra costituite

*si conviene e stipula quanto segue:*

**Art. 1 – Validità delle premesse.**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2 – Impegni della Scuola.**

La Scuola dell'Infanzia **si impegna:**

- ad operare, in conformità alle disposizioni ministeriali in vigore per le attività educative nelle Scuole dell'Infanzia, secondo il proprio Progetto Educativo e il proprio Piano dell'Offerta Formativa;
- ad assicurare:
  - a) l'ottemperanza verificabile da parte degli enti preposti a tutti gli obblighi vigenti in materia di igiene, sanità, alimentazione, sicurezza nel posto di lavoro, abbattimento delle barriere architettoniche;
  - b) l'adeguatezza delle strutture e delle attrezzature didattiche e ludiche;
  - c) la professionalità del personale docente e ausiliario, inquadrato ai sensi dei vigenti contratti collettivi di lavoro di categoria;
  - d) la partecipazione del personale ad iniziative di aggiornamento professionale e di coordinamento pedagogico e didattico;
  - e) l'avvalersi di servizi amministrativi e gestionali per la regolare gestione delle scuole medesime;
  - f) l'adeguata pubblicità dei bilanci e degli atti principali della scuola.

**Art. 3 – Impegni del Comune**

Il Comune, a fronte del riconoscimento del ruolo educativo e sociale della Scuola **si impegna** ad erogare alla Scuola stessa un contributo finanziario finalizzato a

ridurre l'onerosità della retta a carico delle famiglie e partecipa alla gestione della Scuola secondo quanto di seguito previsto.

**Art. 4 – Organizzazione e modalità di funzionamento.**

1. La Scuola accoglie bambini di età prevista dalle disposizioni di legge in vigore senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione e di condizioni personali e sociali, le cui famiglie accettino il Progetto Educativo della Scuola.
2. Le procedure di iscrizione e di frequenza sono stabilite autonomamente dalla Scuola nel rispetto della normativa in vigore. Per l'iscrizione la Scuola è tenuta a dare priorità ai bambini residenti nel Comune di Altissimo.
3. La Scuola accoglie, qualora ve ne fosse la possibilità, anche bambini residenti fuori dal Comune con il medesimo trattamento dei bambini residenti. Gli eventuali aspetti economici dei bambini non residenti sono gestiti direttamente dal Comune con i Comuni interessati.
4. La Scuola dovrà osservare un calendario scolastico che assicuri il suo funzionamento per un periodo non inferiore al calendario delle scuole dell'infanzia statali secondo le indicazioni delle competenti autorità amministrative.
5. Il numero di bambini per sezione non potrà essere superiore al numero stabilito dalle norme in vigore.

**Art. 5 - Disabili e Casi sociali.**

1. Per l'inserimento dei bambini disabili si fa riferimento alle norme in vigore e all'apposito accordo di programma territoriale. In particolare la Scuola, d'intesa con la famiglia e con il Comune, promuove ogni iniziativa affinché il bambino disabile disponga del necessario sostegno scolastico e dell'assistenza socio sanitaria.
2. La Scuola è tenuta a segnalare ai competenti servizi comunali le situazioni dei bambini disabili e delle famiglie che presentano difficoltà economiche e/o difficoltà di integrazione nella comunità scolastica.
3. Il Comune si impegna, con le modalità previste dal proprio ordinamento, ad assumere i suddetti "casi sociali" con adeguati interventi di supporto socio-

assistenziale ed economico. La Scuola collabora nella individuazione delle strategie e delle soluzioni più consone che il Comune adotterà nei suddetti “casi sociali”.

**Art. 6 – Altri servizi.**

1. Il Comune, compatibilmente con propri vincoli di bilancio e della propria capacità finanziaria, si impegna a sostenere, anche economicamente, la realizzazione di progetti, di iniziative e di altri servizi non esplicitamente previsti nella presente convenzione allo scopo di perseguire obiettivi di qualità scolastica o di risposta a particolari bisogni della famiglia: prolungamento dell’orario scolastico giornaliero, promozione di iniziative di multiculturalità e di percorsi di formazione, miglioramenti strutturali, acquisto di materiale ed attrezzature didattiche ecc. Tali iniziative formeranno oggetto di apposite intese in cui saranno precisati gli obblighi e i diritti delle parti.
2. Il Comune assicura il servizio di trasporto scolastico ai bambini residenti che frequentano la Scuola impegnandosi a sostenere, a titolo di contributo alle famiglie che iscrivono i propri figli alla Scuola, il costo del trasporto scolastico. Tale contributo, che si traduce in un risparmio per le famiglie, viene quantificato in un importo annuale di circa euro 200,00 per ciascun bambino che usufruisce del servizio.
3. La Scuola sostiene il costo per gli accompagnatori all’interno degli scuolabus per il servizio di trasporto scolastico organizzato dal Comune a favore della Scuola.

**Art. 7 – Le rette.**

1. Le famiglie dei bambini sono tenute a concorrere alla spesa di funzionamento della scuola con il versamento di una retta mensile onnicomprensiva.
2. La Scuola è autonoma nella determinazione della quota di iscrizione e della retta di frequenza dei bambini.
3. L’importo della retta deve essere unico per tutti gli utenti.

#### **Art. 8 – Contributi del Comune.**

1. Il Comune sostiene la Scuola con il versamento di un contributo alle spese di funzionamento della Scuola stessa come definite nell'art. 6 della L.R. 6/2005, finalizzato al contenimento delle rette delle famiglie.
2. L'ammontare del contributo è stabilito dall'Amministrazione Comunale in una misura pari ad euro 300,00 per ogni bambino frequentante la scuola. Tale importo verrà rivalutato annualmente con delibera di Giunta, in base al numero dei bambini iscritti.
3. Il Comune si impegna a versare il contributo con le seguenti scadenze: il 70% entro il 31 marzo; il restante 30% entro il 30 giugno.
4. Dal contributo di cui ai commi precedenti (contributo ordinario) sono esclusi gli interventi economici per l'integrazione scolastica dei disabili e per i "casi sociali" di cui all'art. 5, e quelli per gli altri servizi di cui all'art. 6, che vengono trattati con separato provvedimento.
5. Il Comune, in ogni caso, concederà i contributi di cui ai punti precedenti compatibilmente con la capacità finanziaria del proprio bilancio.

#### **Art. 9 – Documentazione e bilanci.**

La Scuola è tenuta a presentare tempestivamente al Comune:

*a) il bilancio di previsione dell'esercizio riferito all'anno solare.* Il bilancio deve dimostrare la congruità delle previsioni mediante raffronto con gli importi iscritti nell'ultimo conto consuntivo (o bilancio di esercizio) e le variazioni delle entrate e dei costi adeguatamente motivate;

*b) una scheda informativa contenente:*

- gli estremi del decreto di riconoscimento della parità scolastica;
- il calendario scolastico;
- il numero delle sezioni funzionanti con il numero dei bambini di ciascuna;
- il numero del personale addetto secondo le diverse qualifiche;
- le modalità di erogazione della refezione scolastica.

*c) il conto consuntivo (o bilancio di esercizio)* redatto secondo le norme civilistiche e fiscali in vigore.

**Art. 10 – Partecipazione del Comune alla gestione della Scuola.**

1. La Scuola gode della piena autonomia gestionale assicurata dalla legge 62/2000 sulla parità scolastica e dal DPR 275/1999 (sulla autonomia delle istituzioni scolastiche).
2. La partecipazione del Comune alla gestione della Scuola è finalizzata a favorire, in clima di reciproca collaborazione, la erogazione del servizio educativo all'infanzia di elevata qualità in linea con i principi stabiliti dalla normativa vigente e dalla presente convenzione.
3. La partecipazione comunale si concretizza:
  - nella acquisizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo (o bilancio di esercizio);
  - nella periodica verifica del mantenimento delle condizioni di efficiente e regolare operatività della Scuola.
  - nella nomina di un delegato comunale alla gestione della Scuola.
4. Rispetto a quanto sopra il Comune può chiedere relazioni, visionare documenti, interloquire con il legale rappresentante della scuola e/o con gli organismi interni della scuola stessa, esprimendo valutazioni e suggerimenti.
5. Il Comune partecipa, anche a mezzo di un suo delegato, alle riunioni dell'organo di amministrazione o di gestione della Scuola stessa e alle riunioni generali dei genitori, quando siano trattati argomenti di gestione che attengano a questioni di interesse del Comune come esposte nella presente convenzione.

**Art. 11 – Eventuali inadempienze. Clausola compromissoria.**

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate dalle parti per iscritto e con fissazione dei termini per la loro rimozione.

**Art. 12 – Durata della convenzione.**

La presente convenzione ha la durata di tre anni a partire dall'anno scolastico 2012/2013 e così scadrà il 30/06/2015.

**Art. 13 – Spese di contratto.**

Le spese occorrenti per la stipula della presente convenzione, nessuna esclusa, sono a carico in giusta metà a ciascuna delle parti contraenti.

La registrazione avverrà solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 e art. 10 parte seconda della tariffa del DPR 26.4.1986 n. 131, dando atto che gli eventuali oneri di registrazione sono a carico del soggetto registrante.

***Letto, approvato e sottoscritto***

1 – per Il Comune di Altissimo:

.....

2 – per l'Ente Gestore della Scuola dell'Infanzia "M. Immacolata":

.....